

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 14 FEBBRAIO 2011, N. 5356: fanghi da depurazione.

«...ai sensi dell'art. 127 D.L.vo 152/06 (come modificato dall'art. 2, comma 12 bis, D.L.vo 4/08) - i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. ».



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Udienza in Camera
di Consiglio in
data 12/01/011

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Alfredo Maria Lombardi	Presidente
1. Dott. Mario Gentile	Consigliere
2. Dott. Renato Grillo	Consigliere
3. Dott. Giulio Sarno	Consigliere
4. Dott. Elisabetta Rosi	Consigliere

SENTENZA

N. 28
REGISTRO GENERALE
N. 25143/010

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Refrigeri Fabio, nato l'08/02/1967

Avverso Ordinanza

Tribunale di Rieti, emessa il 20/04/010

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo

che ha concluso per Inammissibilità del ricorso



Udito il difensore Avv. Berardo Serafini, difensore di fiducia del ricorrente Refrigeri Fabio.

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Rieti, con ordinanza emessa il 22/04/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Refrigeri Fabio, quale sindaco del Comune di Poggio Mirteto, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip sede, in data 29/03/010, avente per oggetto gli impianti di depurazione ubicati nel territorio di Poggio Mirteto – rigettava il gravame.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b) cpp.

In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva:

1. che nella fattispecie non sussistevano gli elementi costitutivi del reato de quo, poichè il Comune di Poggio Mirteto era provvisto dell'autorizzazione per lo smaltimento e lo scarico delle acque reflue, procedimento che di fatto inglobava lo stoccaggio dei fanghi, che non erano altro che il prodotto della prima fase di smaltimento;
2. che, comunque, la decisione impugnata non era motivata quanto alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti il sequestro preventivo de quo, perchè fondata su erronea valutazione delle risultanze processuali.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 12/01/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.



Il Gip del Tribunale di Rieti, con decreto in data 29/03/09, disponeva il sequestro preventivo degli impianti di depurazione ubicati in località San Paolo del Comune di Poggio Mirteto, di proprietà del predetto Comune, il tutto in ordine al reato di cui all'art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/06, contestato a Refrigeri Fabio, quale sindaco del Comune.

Il Tribunale di Rieti, con ordinanza emessa il 20/04/010, respingeva l'istanza di riesame avanzata da Refrigeri Fabio. Questi proponeva l'attuale ricorso per Cassazione; ricorso circoscritto alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Rieti non ha motivato un punto fondamentale della decisione.

Risulta accertato, invero, quanto al fumus commissi delicti – relativo al reato di cui all'art. 256, 2° comma, D.L.vo 156/02 – che presso i due impianti di depurazione vi erano cumuli di fanghi ormai essiccati di vegetazione spontanea.

Detto accertamento, tuttavia non è di per sé solo sufficiente ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti.

All'uopo si evidenzia che – ai sensi dell'art. 127 D.L.vo 152/06 (come modificato dall'art. 2, comma 12 bis, D.L.vo 4/08) – i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

Orbene, nella fattispecie in esame – attinente, per l'appunto, al deposito incontrollato di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue - il Tribunale non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annesse ai depuratori fossero quelli esitati al termine del complesso processo di trattamento delle acque reflue effettuato negli impianti di depurazione in esame.

Trattasi di carenza assoluta e radicale della motivazione dell'ordinanza de qua su un



punto fondamentale della decisione con conseguente preclusione, allo stato, dell'esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso.

Va annullato, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Rieti in data 20/04/010 con rinvio a detto Ufficio giudiziario per nuovo esame.

P. Q. M.

La Corte

Annula l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rieti.

Così deciso in Roma il 12/01/2011

Il Presidente

(dott. A.M. Lombardi)

L'Estensore

(dott. M. Gentile)

